

Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

Approvato con delibera C.C. n.19 del 28.04.1994 e n.32 dell'8.06.1994
Modificato in data 19.12.1994 con atto C.C. n.125
Modificato in data 10.06.1996 con atto C.C. n.32, con delibera C.C. n.70 del 23.09.1996, reso esecutivo dal
CO.RE.CO. in data 28.10.1996
In vigore dal 01.01.1997
Modificato con delibera C.C. n. 9 del 01.02.1999 reso esecutivo in data 15.02.1999
In vigore dal 1.01.1999
Modificato con delibera C.C. n.76 del 27.10.2000 reso esecutivo in data 7.03.2000
Modificato con delibera C.C. n. 14 del 21.02.2001 reso esecutivo in data 07.03.2001
Modificato con delibera G.C. n. 25 del 06.02.2002 reso esecutivo in data 02.03.2002
Modificato con delibera C.C. n. 15 del 18.03.2003 reso esecutivo in data 17.04.2003
Modificato con delibera C.C. n. 2 del 17.03.2004 reso esecutivo in data 17.4.2004

Sommario

Articolo 1 Ambito e scopo del regolamento.....	3
CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI.....	4
SEZIONE I: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE	4
Articolo 2 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche	4
Articolo 3 Richiesta di occupazione	4
Articolo 4 Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione.....	5
Articolo 5 Istruttoria dell'istanza	5
Articolo 6 Contenuto e rilascio della concessione Deposito cauzionale	5
Articolo 7 Titolarità della concessione.....	6
Articolo 8 Rinnovo e disdetta della concessione	6
Articolo 9 Obblighi del concessionario	6
Articolo 10 Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	6
Articolo 11 Decadenza della concessione e dell'autorizzazione	7
Articolo 12 Corrispettivo per uso di beni comunali.....	7
Articolo 13 Limiti delle occupazioni	7
Articolo 14 Modalità d'uso dell'area in concessione	7
Articolo 15 Canone di concessione.....	8
SEZIONE II: OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE	9
Articolo 16 Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	9
Articolo 17 Occupazione con autovetture.....	9
C A P O II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	10
Articolo 18 Disposizioni generali.....	10
Articolo 19 Soggetto attivo.....	10
Articolo 20 Soggetto passivo	10
Articolo 21 Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.....	10
Articolo 22 Criteri per la determinazione della tassa.....	10

Articolo 23 Misurazione dell'area occupata - Criteri.....	11
Articolo 24 Tariffe.....	11
Articolo 25 Occupazioni permanenti	11
Articolo 26 Passi carrabili	11
Articolo 27 Occupazioni temporanee	12
Articolo 28 Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo	13
Articolo 29 Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo	14
Articolo 30 Occupazioni a mezzo di distributori di carburante e di tabacchi	14
Articolo 31 Esenzioni.....	15
Articolo 32 Denuncia e versamento della tassa.	15
Articolo 33 Accertamenti	16
Articolo 34 Estinzione dell'obbligazione tributaria.....	17
Articolo 35 Contenzioso	17
Articolo 36 Procedimento esecutivo.....	17
Articolo 37 Rimborsi.....	17
Articolo 38 Sanzioni tributarie ed interessi.	18
Articolo 39 Il funzionario responsabile	18
C A P O III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
Articolo 40 Abrogazioni	19
Articolo 41 Vigilanza.....	19
Articolo 42 Rinvio ad altre disposizioni.....	19
Articolo 43 Pubblicità del regolamento.....	19
Articolo 44 Variazioni del regolamento.....	19
Articolo 45 Entrata in vigore	19
ALLEGATO "A" CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	20
ALLEGATO "A" AREE FESTE CON OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	24
TRIESTE	24
ALLEGATO "B" TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1994.....	25

Articolo 1
Ambito e scopo del regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.L. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (OSAP) e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.L. precitato.

CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

SEZIONE I: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE

Articolo 2 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche comunali, nonchè di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di regolamento: pertanto, le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.

Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprassuolo o il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno.

Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornalieri o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

Articolo 3 Richiesta di occupazione

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
3. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
4. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria; ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

Articolo 4 **Competenza nell'esame e nel** **rilascio della concessione**

La competenza nell'esame e nel rilascio della concessione, per quanto riguarda:

- a) l'occupazione realizzata con passi carrabili, tende fisse o retrattili, insegne ed impianti pubblicitari (nei casi in cui è previsto il rilascio di una autorizzazione edilizia), vetrinette esterne ai negozi ed apparecchi di distribuzione, autorizzazioni di tipo "A" di cui alla Legge 112/91 e relativo regolamento di attuazione, è del **SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA -URBANISTICA**;
- b) l'occupazione spazi temporanea, è del **SETTORE LL.PP.**;
- c) l'occupazione realizzata con mercati è **dell'UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA**.

Articolo 5 **Istruttoria dell'istanza**

Il Settore competente, ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri Settori comunali interessati e delle Commissioni Comunali competenti.

Il responsabile dell'istruttoria ed i tempi entro i quali provvedervi, sono quelli previsti in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 6 **Contenuto e rilascio della concessione** **Deposito cauzionale**

In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente articolo 5, l'Amministrazione Comunale rilascia o nega la concessione.

L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, qualora la richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipula di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione, cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa all'**UFFICIO TRIBUTI** per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.

Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fidejussione bancaria od assicurativa, nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 7 Titolarità della concessione

La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

Chi intende succedere, per qualunque titolo al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3, nei casi di subingresso nella titolarità dello esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Articolo 8 Rinnovo e disdetta della concessione

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, nè dell'eventuale canone di concessione versato.

Copia dell'atto di rinnovo o di estinzione della concessione, relativo all'occupazione permanente, è trasmesso all'Ufficio Tributi.

Articolo 9 Obblighi del concessionario

Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 6, comma 6.

Articolo 10 Modifica, sospensione e revoca della concessione

Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 11

Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
- b) per mancato pagamento della tassa o dell'eventuale canone di concessione;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle
- d) normative edilizie;
- e) per violazione delle norme di cui all'articolo 7 relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
- f) per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, nè esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 12

Corrispettivo per uso di beni comunali

L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.

L'uso dei beni comunali comporta altresì per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 13

Limiti delle occupazioni

Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.

Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al comma 1.

Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1,5. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale.

All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

Articolo 14

Modalità d'uso dell'area in concessione

Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia delle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

Articolo 15 **Canone di concessione**

Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale.

Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e nei modi stabiliti per il pagamento della tassa.

**SEZIONE II:
OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE**

**Articolo 16
Posteggi per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche**

La concessione e la disciplina dei posteggi nei mercati, sono regolate dai rispettivi regolamenti speciali.

Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono effettuate dal Comando Polizia Urbana a mezzo dei propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, da effettuarsi con il versamento diretto, ai sensi dell'art.26 - comma 7 - equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, devono lasciare libero lo spazio occupato entro mezz'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti, tutti i giorni feriali della settimana.

E' vietato, ai titolari di detti posteggi, manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

**Articolo 17
Occupazione con autovetture**

Le eventuali occupazioni con autovetture di uso privato saranno disciplinate con apposito Regolamento e per le stesse potrà essere prevista la corresponsione di un canone di concessione in aggiunta alla tassa.

Per le concessioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, l'applicazione della tassa sarà attuata a carico dei concessionari.

C A P O I I **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI** **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 18 **Disposizioni generali**

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs 15.11.1993, n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, avendo questo comune una popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Articolo 19 **Soggetto attivo**

Per le occupazioni indicate nell'art.18, realizzate nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo, la tassa è dovuta al Comune medesimo.

Agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento, il Comune di Peschiera Borromeo, appartiene alla CLASSE IV.

Articolo 20 **Soggetto passivo**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 21 **Graduazione della tassa e classificazione** **del territorio comunale**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art.18, sono classificati in due categorie.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia. E' pubblicato per gg.15 all'Albo Pretorio ed è esposto negli uffici comunali incaricati dell'istruttoria delle domande di occupazione. In sede di prima applicazione, la classificazione delle vie, spazi ed altre aree, viene adottata contestualmente al presente Regolamento (ALL. "A"), del quale costituisce parte integrante.

L'elenco di cui al precedente comma, potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma stesso.

Articolo 22 **Criteri per la determinazione della tassa.**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrato o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Sia nelle occupazioni permanenti sia in quelle temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Articolo 23 **Misurazione dell'area occupata - Criteri**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Articolo 24 **Tariffe**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione, in rapporto alle categorie previste dall'art. 20, e allegata al presente regolamento. Tale deliberazione viene adottata dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno e produce i propri effetti a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ogni qualvolta, per disposizione normativa, sia necessario procedere ad un frazionamento delle tariffe ordinarie, i decimali eventualmente risultanti sono arrotondati all'unità superiore.

Articolo 25 **Occupazioni permanenti**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. E' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui all'All. "B" del presente regolamento.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.

Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 26 **Passi carrabili**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale. La tassa è quantificata nella misura prevista dall'articolo precedente, ridotta del 50%.

Su espressa richiesta dei proprietari dei semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione o certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà comunque limitato ad una superficie massima di dieci metri quadrati e non consentirà alcuna opera, nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Su predetto tipo di occupazione la tassa non è dovuta, ma permane comunque l'obbligo per il proprietario, di richiedere, avvalendosi degli appositi modelli predisposti dal Comune, l'autorizzazione all'Amministrazione nonché di esporre il relativo cartello.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è determinata con un riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 90%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta del 30%.

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spesa del richiedente.

Articolo 27 Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art.21 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. A tal fine la tariffa ordinaria di cui all'allegato "B" prevista per ciascuna categoria viene ripartita in ventiquattresimi con arrotondamento dei decimali all'unità superiore.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiori a gg.15 la tariffa è ridotta del 50%.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotti.

Ai fini del comma precedente, sono da intendere pubblici esercizi quelle attività volte principalmente ad effettuare, oltre la vendita per uso asporto, la somministrazione di alimenti e bevande da consumare sul posto.

Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art.30 del presente regolamento.

Per le occupazioni con "autovetture di uso privato" realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è quella ordinaria.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta del 80%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%.

Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Per la parte eccedente sarà applicata la tariffa di cui al comma 10.

La tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta per importi inferiori a L. 20.000,=.

Per i mercati con disponibilità di posteggi da adibire al commercio su aree pubbliche inferiore a venti la componente tributaria TOSAP sarà pari al 25% della TOSAP ordinaria così come previsto dal comma 5.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle occupazioni di durata inferiore ai 15 giorni annui

Articolo 28 **Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo**

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono regolamentate da apposite convenzioni che ne disciplinano la servitù, ad eccezione di quelle realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Le convenzioni di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto
- b) durata della convenzione
- c) corrispettivo da determinarsi tenuto conto:
 - incidenza economica
 - impatto ambientale
 - estensione dell'occupazione
 - pericolosità dell'intervento
- d) modalità di esecuzione dei lavori
- e) misure di salvaguardia ambientale e di sicurezza
- f) piano di manutenzione periodica degli impianti
- g) responsabilità
- h) prestazione di cauzione
- i) dimissione degli impianti
- j) controversie
- k) adempimenti fiscali

Per le occupazioni con impianti adibiti a pubblici servizi per i quali è prevista la devoluzione gratuita al Comune, si applica l'esenzione dalla tassa, ai sensi dell'art.31 del regolamento.

Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.

Qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti interessati.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici esercizi, la tassa non si applica.

A norma dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n.507/93, nei casi in cui il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto, oltre il pagamento della tassa di cui al comma 1, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione della galleria, che non può superare complessivamente, il 50% delle spese medesime.

Articolo 29 Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo, finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, le tariffe sono ridotte del 50%.

Le occupazioni riguardanti impianti aventi intrinsecamente caratteristiche di impatto ambientale sull'abitato, verranno disciplinate da apposito convenzione.

Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate dal Funzionario competente sulla base dei seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto
- b) durata della convenzione
- c) corrispettivo da determinarsi tenuto conto:
 - incidenza economica
 - impatto ambientale
 - estensione dell'occupazione
 - pericolosità dell'intervento
- d) modalità di esecuzione dei lavori
- e) misure di salvaguardia ambientale e di sicurezza
- f) piano di manutenzione periodica degli impianti
- g) responsabilità
- h) prestazione di cauzione
- i) dimissione degli impianti
- j) controversie
- k) adempimenti fiscali

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993, fino ad un chilometro lineare e di durata non superiore a 30 giorni, la tassa, determinata in misura forfettaria, è di L. 10.000.=

La tassa di cui sopra, è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Inoltre, qualora le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo abbiano durata superiore a 30 giorni, le tariffe sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:

a	- fino a 90 giorni	+ 30%
a	- Fino a 90 giorni	+ 30%
b	Oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni	+ 50%
c	- di durata superiore a 180 giorni	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Articolo 30 Occupazioni a mezzo di distributori di carburante e di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta una tassa annuale, in base alle tariffe di cui all'All. "B" del presente Regolamento, fissate in modo distinto, a seconda che l'occupazione stessa insista nel Centro abitato ovvero nella Zona limitrofa.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al presente articolo, si considerano Centro abitato le strade, gli spazi e le aree pubbliche classificate come appartenenti alla Categoria prima; costituiscono invece zona limitrofa le restanti aree pubbliche appartenenti alla Seconda categoria.

La tassa è applicata sulla base dei sottoindicati criteri:

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri;

- b) se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
- c) nel caso di distributori di carburante muniti di due e più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;
- d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alle norme del presente regolamento che disciplinano la occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella misura indicata nell'All. "B" del Regolamento.

Articolo 31 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap ;
- h) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

Articolo 32 Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro un mese dal termine previsto per la deliberazione delle tariffe relative alla Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro un mese dal termine previsto per la deliberazione delle tariffe relative alla Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Articolo 33 Accertamenti

In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà all'emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonchè il termine di 60 gg. per il pagamento.

Sia in sede di controllo delle denunce presentate, sia in caso di omessa denuncia, l'ufficio tributi può richiedere per iscritto agli uffici comunali competenti sopralluoghi per effettuare delle rilevazioni sulla base delle quali procedere successivamente all'emissione dell'avviso di accertamento motivato, da notificare al contribuente. Tali richieste, devono essere evase entro 30 giorni e, sotto scritte dal personale incaricato, restituite con tutte le informazioni del caso all'ufficio di provenienza.

Qualora, per assenza del contribuente, il personale incaricato non possa effettuare le rilevazioni dovrà lasciare avviso scritto nel quale sarà indicata la data in cui il sopralluogo verrà ripetuto. In ogni caso, sulla richiesta di rilevazione di cui al comma 4, dovrà essere dato conto del giorno e ora in cui il sopralluogo è avvenuto, nonchè delle persone che l'hanno effettuato.

Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

Articolo 34 **Estinzione dell'obbligazione tributaria**

L'obbligazione tributaria si estingue solamente mediante presentazione di apposita disdetta di occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico o di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio a norma di legge. Di tale disdetta, presentata all'ufficio competente, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ufficio tributi.

Ai sensi dell' art. 8 del presente regolamento la disdetta dell'occupazione non dà diritto alla restituzione della tassa versata, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 35 **Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso a norma del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992, con proposizione al Comune a mezzo consegna diretta, spedizione o notifica, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, e con costituzione in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione a mezzo deposito di un esemplare del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale e quella della Commissione Tributaria Regionale, è ammesso ricorso in revocazione nell'ipotesi in cui, all'art.395 n.2 e n.3 c.p.c., nel termine di 60 giorni dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nei termini di 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, la Commissione Tributaria Provinciale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di gg.80 dalla data di presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, senza che sia stata notificata la relativa decisione il contribuente può ricorrere alla Commissione Tributaria Regionale contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notifica della decisione della Commissione Tributaria Regionale. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Regionale.

Articolo 36 **Procedimento esecutivo**

La tassa dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/01/1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni in una unica soluzione. Si applica l'art. 2752 c.c.

Articolo 37 **Rimborsi**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

I rimborsi non sono dovuti nei casi di cui agli artt. 8/11 del presente regolamento; gli stessi sono invece dovuti nelle ipotesi indicate all'art. 10.

Articolo 38 **Sanzioni tributarie ed interessi.**

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la tardiva presentazione della denuncia e il tardivo versamento è avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilita, le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Articolo 39 **Il funzionario responsabile**

Ai fini previsti dall'art.54 del D.Lgs. n.507/93, per quanto riguarda la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente, è attribuita al Capo Settore Acquisti, Tributi e Patrimonio la funzione ed i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.

**C A P O III
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE**

**Articolo 40
Abrogazioni**

Con il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n.192 al n.200 del T.U.F.L. n.1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art.39 della legge 2.7.1952, n.703, l'art. unico della legge 6.3.1958, n.177, l'art. unico della legge 26.7.1961, n.711, l'art.6 della legge 18.4.1962, n.208, nonchè le disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Finanze e Ministero dell'Interno 26.2.1933, pubblicato sulla G.U. n.95 del 24.4.1933 per la parte concernente la tassazione di linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

**Articolo 41
Vigilanza**

Con il presente regolamento si prende atto che è attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D. L.vo n. 507/1993.

**Articolo 42
Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute dal capo II del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**Articolo 43
Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, affinchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Articolo 44
Variazioni del regolamento**

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la "cessazione dell'occupazione" entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**Articolo 45
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90.

Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art.23 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

ALLEGATO "A"
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE,
DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
DEL TERRITORIO COMUNALE

Denominazione strade

Categoria impositiva

	A	1°	2°
Viale	ABRUZZI	tutti i numeri civici	
Via	ALFIERI Vittorio	tutti i numeri civici	
Via	ALLENDE Salvador		tutti i numeri civici
Via	AMENDOLA Giorgio	tutti i numeri civici	
Via	ARCHIMEDE	tutti i numeri civici	
Via	ARIOSTO Lodovico	tutti i numeri civici	
	B		
Via	BANDIERA Fratelli		tutti i numeri civici
Via	BARACCA Francesco		tutti i numeri civici
Strada della	BELLARIA	lato nord	lato sud
Via	BELLI Giovacchino	tutti i numeri civici	
Via	BIASSANO	tutti i numeri civici	
Str.vicinale	BIASSANO		tutta la strada
Via	BIXIO Nino	tutti i numeri civici	
Via	BOCCACCIO Giovanni	tutti i numeri civici	
Via	BOITO Arrigo	tutti i numeri civici	
Via	BRODOLINI Giacomo		tutti i numeri civici
Via	BRICCHETTO Giovanni	tutti i numeri civici	
Strada di	BRUSSANO		tutta la strada
Via	BUZZONI Giovanni	tutti i numeri civici	
	C		
Via	CA' MATTA	tutti i numeri civici	
Via	CANZO	tutti i numeri civici	
Via	CARDUCCI Giosuè		tutti i numeri civici
Piazza	CASTELLO		tutti i numeri civici
Via	CERVI Fratelli	tutti i numeri civici	
via	COLOMBO Cristoforo	tutti i numeri civici	
Piazza della	CONCORDIA	tutti i numeri civici	
Via	CROCE Benedetto	tutti i numeri civici	
Via	CURIEL Eugenio	tutti i numeri civici	
	D		
Largo	D'ACQUISTO Salvo	tutti i numeri civici	
Via	D'ANNUNZIO Gabriele	tutti i numeri civici	
Via	DA VINCI Leonardo	tutti i numeri civici	
Via	DANTE Alighieri	tutti i numeri civici	
Via	DE AMICIS Edmondo		tutti i numeri civici
Via	DE GASPERI Alcide	tutti i numeri civici	
Via	DELEDDA Grazia	tutti i numeri civici	
Via	DI VITTORIO Giuseppe	tutti i numeri civici	
Via	DIAZ Armando	tutti i numeri civici	
Via	DONIZETTI Gaetano	tutti i numeri civici	

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Via	DUE GIUGNO	dal civico 3 al 5 dal civico 2 al 52	civico 15 dal civico 60 al 62
	E		
Via	EINAUDI Luigi		tutti i numeri civici
Via	EUROPA	Tutti i numeri civici	
	F		
Via	FERMI Enrico	tutta la via	
Via	FILZI Fabio	tutti i numeri civici	
Via	FOGAZZARO Antonio	tutti i numeri civici	
Strada della	FORNACE		tutta la strada
Via	FOSCOLO Ugo	tutti i numeri civici	
Via	FRANCESCO D'Assisi	tutti i numeri civici	
	G		
Via	GALILEI Galileo	tutti i numeri civici	
Via	GALVANI Luigi	tutti i numeri civici	
Via	GARIBALDI Giuseppe	tutti i numeri civici	
Via	GIUSTI Giuseppe	tutti i numeri civici	
Via	GOLDONI Carlo	tutti i numeri civici	
Via	GRAMSCI Antonio		tutti i numeri civici
Via	GRANDI Achille	tutti i numeri civici	
	I		
Via	IDROSCALO		tutta la strada
Via	INDIPENDENZA	tutti i numeri civici	
Via	ITALIA	tutti i numeri civici	
	K		
Via	KING Luther Martin	tutti i numeri civici	
	L		
Via	LA MALFA Ugo	tutti i numeri civici	
Via	LA TORRE Pio	tutti i civici pari	
Via	LAMBRO		tutti i numeri civici
Via	LEGNANO	tutti i numeri civici	
Via	LEONCAVALLO Ruggero	tutti i numeri civici	
Via	LEOPARDI Giacomo	tutti i numeri civici	
Via	LIBERAZIONE	Dal n. 58 in poi	Dal n.1 al N.57
Via	LIGURIA	tutti i numeri civici	
Via	LIRONE		tutti i numeri civici
Piazza	LOMBARDI Riccardo	tutti i numeri civici	
Via	LOMBARDIA		Tutta la strada
	M		
Via	MACCHIAVELLI Niccolò	tutti i numeri civici	
Via	MADONNA di Caravaggio		tutti i numeri civici
Via	MAGENTA	tutti i numeri civici	
Via	MAMELI Goffredo	tutti i numeri civici	
Via	MANZONI Alessandro	tutti i numeri civici	
Via	MARCONI Guglielmo	tutti i numeri civico	
Via	MARTIRI di Cefalonia	tutti i numeri civici	
Via	MARX Karl	tutti i numeri civici	
Via	MASCAGNI Pietro	tutti i numeri civici	
Via	MATTEI Enrico		Tutta la strada
Via	MATTEOTTI Giacomo	tutti i numeri civici	
Via	MAZZINI Giuseppe	tutti i numeri civici	

Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Via	MELEGNANO		Tutta la strada
Via	MERCALLI PIROVANO Anna M.		tutta la strada
Strada per	MEZZATE - FIORANO		tutta la strada
Via	MIGLIOLI Guido	tutti i numeri civici	
Via	MILANO		tutta la via
Via	MINZONI Don Giovanni	tutti i numeri civici	
Via	MONTALE Eugenio	tutti i numeri civici	
Via	MONTI Vincenzo	tutti i numeri civici	
Via	MORANDI Rodolfo	tutti i numeri civici	
Via	MORO Aldo	tutti i numeri civici	
	N		
Via	NEGRI Ada	tutti i numeri civici	
Via	NENNI Pietro	tutti i numeri civici	
Via	NERUDA Pablo	tutti i numeri civici	
	O		
Strada	OTTAVA	tutti i numeri civici	
	P		
Parco della	PACE	tutti i numeri civici	
Via	PADRE PIO DA PIETRELCINA	tutti i numeri civici	
Via	PAPA GIOVANNI XXIII°	tutti i numeri civici	
Piazza	PAOLO VI	tutti i numeri civici	
Via	PARINI Giuseppe	tutti i numeri civici	
Via	PASCOLI Giovanni	tutti i numeri civici	
Via	PAVESE Cesare	tutti i numeri civici	
Strada della	PESTAZZA		tutta la strada
Via	PETRARCA Francesco	tutti i numeri civici	
Via	PISACANE Carlo	tutti i numeri civici	
Piazza	PIZZINI Stefano		tutti i numeri civici
Via	PONCHIELLI Amilcare	tutti i numeri civici	
Via	PORTA Carlo	tutti i numeri civici	
Viale	PRIMO MAGGIO		tutti i numeri civici
Via	PUCCINI Giacomo	tutti i numeri civici	
	Q		
Via	QUASIMODO Salvatore	tutta la via	
Via	QUATTRO NOVEMBRE	tutti i numeri civici	
	R		
Via della	RESISTENZA	tutti i numeri civici	
Viale delle	RIMEMBRANZE	tutti i numeri civici	
Via	ROMA	civico 1	tutta la restante via
Via	ROSSELLI Fratelli	tutti i numeri civici	
Via	ROSSINI Gioacchino	tutti i numeri civici	
	S		
Via	SAN BOVIO già Via Trieste	tutta la via	
Via	SAN CARLO BORROMEO		tutta la via
Via	SAN MARTINO	tutti i numeri civici	
Via	SANTA CATERINA da Siena	tutti i numeri civici	
Via	SANTA MARIA	tutta la via	
Via	SAURO Nazario	tutti i numeri civici	
Via	SFORZA Francesco		Tutta la via
Via	SOLFERINO	tutti i numeri civici	
Via dello	SPORT	tutti i numeri civici	

Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Via	STURZO Don Luigi	tutti i numeri civici	
	T		
Via	TASSO Torquato	tutti i numeri civici	
Strada della	TITTA		tutta la strada
Via	TOBAGI Walter		tutti i numeri civici
Via	TOGLIATTI Palmiro		tutti i numeri civici
Via	TOSCANA	tutti i numeri civici	
Via	TOSCANINI Arturo	tutta la via	
Via	TOTI Enrico	tutti i numeri civici	
Via	TRAVERSI Mario	tutti i numeri civici	
Via	TRENTO		tutta la via
Via	TRIESTE	dal civico 19 al 43 tutti i civici pari	
Via	TURATI Filippo	tutti i numeri civici	
	U		
Via	UNGARETTI Giuseppe	tutti i numeri civici	
	V		
Via	VENETO	tutti i numeri civici	
Via	VENTICINQUE APRILE	tutti i numeri civici	
Via	VERDI Giuseppe	tutti i numeri civici	
Piazza	VERGA Giovanni	tutti i numeri civici	
Via	VESPUCCI Amerigo	tutti i numeri civici	
Via	VIRGILIO	tutti i numeri civici	
Via	VITTORIO EMANUELE II°		tutta la strada
Via	VOLTA Alessandro	tutti i numeri civici	

ALLEGATO "A"
AREE FESTE
CON OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Descrizione dell'area

Categoria impositiva

		1°	2°
Via	CARDUCCI Giosuè (circa mq. 5.000 tra il plesso scolastico e il laghetto)		tutta l'area
Via	MATTEOTTI Giacomo (circa mq. 3.500 adiacente i giardini pubblici di V. Filzi)		tutta l'area
Piazza	CONCORDIA (circa mq. 1.000 prosecuzione Via Milano su area finitima roggia Cornice)		tutta l'area
Via	TRIESTE (circa mq. 5.000 di fronte a Postalmarket area a verde compresa tra il parcheggio e il Cimitero di S. Bovio)		tutta l'area

ALLEGATO "B"
TARIFFE IN VIGORE DAL
1° GENNAIO 1994

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

	TIPO DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA PRIMA (EURO)	CATEGORIA SECONDA (EURO)
A	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (per ogni metro quadrato e per anno)	22,21.	15,55.
B	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (riduzione del 30%) (per ogni metro quadrato e per anno)	15,55.	10,88.
C	Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A (per ogni metro quadrato e per anno)	22,21.	15,55.
D	Occupazioni con passi carrabili (riduzione del 50%) (per ogni metro quadrato e per anno)	11,10.	7,77.
E	Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (riduzione del 50%) (per ogni metro lineare e per anno)	5,55.	3,89.
F	Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (riduzione del 90%) (per ogni metro lineare e per anno)	2,22.	1,55.
G	Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (riduzione del 30%) (per ogni metro lineare e per anno)	15,55.	10,88.
H	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, di cui all'art.46 del D. Lgs. 507/93. La tassa è determinata in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente : per ogni Km. Lineare o frazione e per anno :	154,94.	144,61.
I	Occupazioni realizzate con innesti o allacciamenti ed impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di a prescindere dalla consistenza delle occupazioni	25,82.	20,66.

	TIPO DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA PRIMA	CATEGORIA SECONDA
		Centro abitato :	Zona limitrofa :
L	Distributori di carburante : occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno :	39,25.	23,76.

Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

M	Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno :	10,33.	7,75.
----------	--	--------	-------

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	TIPO DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA PRIMA (EURO)	CATEGORIA SECONDA (EURO)
A	Occupazioni temporanee di suolo pubblico :		
	1) Tariffa giornaliera ordinaria	1,55.	0,46.
	2) Tariffa oraria nella fascia compresa tra le ore 7 e le ore 22	0,09.	0,03.
B	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (riduzione del 30%) Tariffa giornaliera per mq.	1,08.	0,32.
C	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (aumentata del 50%) Tariffa giornaliera per mq.	2,32.	0,70.
D	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto Tariffa oraria per mq.	0,09.	0,03.
E	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Tariffa giornaliera per mq.	0,31.	0,09.
F	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune Tariffa giornaliera per mq.	1,55.	0,46.
G	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 30%) Tariffa giornaliera per mq.	1,08.	0,32.
H	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione dell'80%) Tariffa giornaliera per mq.	0,31.	0,09.
I	La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%	0,77.	0,23.
L	Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi (ridotta del 50%) Tariffa per mk lineare	77,47.	72,30.
M	Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/1995		
	a) fino ad 1 Km e di durata non superiore a 30 giorni	5,16.	4,13.
	b) superiore ad 1 Km e di durata non superiore a 30 giorni (aumento del 50%)	7,75.	6,20.
	c) se le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo hanno durata superiore a 30 giorni, qualsiasi sia l'estensione lineare dell'occupazione stessa, le tariffe di cui ai punti a) e b) sono maggiorate delle seguenti percentuali :		
	• fino a 90 giorni+ 30%		
	• oltre 90 giorni e fino a 180 giorni+ 50%		
	• di durata superiore a 180 giorni + 100%		